

ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO PRESENTATI

- 1) Mercoledì 3 aprile 2013, seduta n. 7, Camera Dei Deputati, Interrogazione A Risposta Scritta (4/00147) firmatario CARRESCIA (PD).
- 2) Martedì 16 aprile 2013 Camera Dei Deputati, Interrogazioni a risposta scritta (4-00216) firmatari BRAGA (PD), GUERRA(PD), MOLTENI (LNP), TENTORI (PD) e FRAGOMELI(PD).
- 3) Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10, Camera dei Deputati, Interrogazione a risposta scritta (4-00277) firmatari CENNI (PD), DALLAI (PD), BOBBA (PD), REALACCI (PD) e NARDELLA (PD).
- 4) Lunedì 6 maggio 2013, seduta n.018, Senato della Repubblica, Interrogazione a risposta orale (3-00045) firmatario FRAVEZZI per le autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI
- 5) Mercoledì 24 aprile 2013, seduta n.015, Senato della Repubblica, Mozione (1-00026) firmatari SANGALLI (PD), FEDELI (PD), FABBRI (PD), TOMASELLI (PD), VACCARI (PD), ROSSI Gianluca (PD) , ESPOSITO Stefano (PD), CASSON (PD), PEGORER (PD), PAGLIARI (PD), LIUZZI (PDL), CERONI (PDL), PINOTTI (PD), BROGLIA (PD)
- 6) Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12, Camera dei Deputati, Mozione (1-00023) firmatari Carrescia (PD), Donati (PD), Fregolent (PD), Realacci (PD), Taricco (PD), Piccoli Nardelli (PD), Bobba (PD), Dallai (PD), Crimi (PD), Senaldi (PD), Valiante (PD), Mazzoli (PD)
- 7) Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10, Camera dei Deputati, Mozione (1-00024) firmatari Rondini (LNP), Matteo Bragantini (LNP), Grimoldi (LNP), Gianluca Pini (LNP), Molteni (LNP), Pratavia (LNP), Attaguile (LNP), Caon (LNP), Busin (LNP), Allasia (LNP), Marcolin (LNP)

Mercoledì 3 aprile 2013, seduta n. 7, Camera Dei Deputati

Interrogazione A Risposta Scritta : 4/00147

CARRESCIA (PD). — **Al Ministro dello sviluppo economico.** — Per sapere – premesso che: a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 – supplemento Ordinario n. 81, dal 29 marzo 2011 è in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; il decreto legislativo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2 e introduce rilevanti novità per gli installatori di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili; fino al 1o agosto 2013, per i soggetti che svolgono attività di installazione e manutenzione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore e altro è necessario il possesso di requisiti professionali così come stabiliti dal vigente articolo 4 del decreto ministeriale 37 del 2008 (diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore o in alternativa titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di

inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

è bene ricordare che ad oggi sono in attività molti soggetti che hanno avuto d'ufficio il riconoscimento dei requisiti nell'anno 1990, anno di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, norma che per la prima volta prevedeva la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività nel settore impiantistico;

dopo il 1o agosto 2013, sono previste ulteriori prescrizioni per quanto riguarda il titolo o l'attestato di formazione professionale; in particolare, i soggetti che vorranno svolgere l'attività d'installazione e di manutenzione sugli impianti suddetti e che appunto alla data del 1o agosto 2013 non saranno in possesso di un titolo di studio (laurea tecnica, diploma o qualifica tecnica), dovranno frequentare un particolare corso di formazione professionale diversificato per ogni tipologia di impiantista; per di più, nulla è specificato nel decreto legislativo 28 del 2011 per quanti hanno i requisiti per aver svolto attività lavorativa come operaio specializzato alle dipendenze di un'impresa abilitata o per quanti li hanno avuti d'ufficio;

un responsabile tecnico divenuto tale in base a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e che da anni installa impianti non potrà più svolgere tali attività salvo che non frequenti, a sue spese, un corso di formazione di un elevato numero di ore da tenersi entro il 31 luglio 2013;

dai dati segnalati dalle associazioni di categoria, in particolare dalla Confartigianato – CGIA e dalla CNA, due responsabili tecnici su cinque sono attualmente qualificati sulla base dell'esperienza acquisita sul campo dell'energia da fonti rinnovabili;

se non verrà modificato il citato decreto legislativo 28 del 2011 salvaguardando i diritti acquisiti degli installatori di impianti che non sono laureati o diplomati ma che operano da anni sul mercato, decine di migliaia di installatori di impianti verranno a trovarsi senza lavoro –:

se sia a conoscenza del problema sopra esposto;

se e quali iniziative normative intenda adottare con urgenza per salvaguardare i diritti acquisiti degli installatori di impianti che non sono laureati o diplomati ma che operano da anni sul mercato e che dal 1o agosto 2013 verranno a trovarsi senza lavoro. (4-00147)

16 aprile 2013 CAMERA –

Interrogazioni a risposta scritta 4-00216 al Ministro dello Sviluppo Economico

BRAGA (PD), GUERRA(PD), MOLTENI (LNP), TENTORI (PD) e FRAGOMELI(PD). — *Al Ministro dello sviluppo economico.*

Per sapere – premesso che:

in Italia le procedure per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici sono regolate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, attuativo del comma 13 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

la norma riprende sostanzialmente il quadro normativo delineato con la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti», in relazione al quale si è cercato di introdurre meccanismi finalizzati a contemperare le esigenze di sicurezza e di semplificazione delle procedure burocratiche;

in particolare la norma aveva confermato la possibilità di concedere agli operatori la qualificazione sia in base alla presenza di titoli ed esperienza, sia sulla base della sola esperienza professionale;

tra i requisiti tecnico-professionali indicati dal citato decreto ministeriale n. 37 del 2008, la lettera d) dell'articolo 4, si prevede: «prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto

come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti»; allo stato attuale, circa il 60 per cento delle aziende hanno conseguito l'abilitazione attraverso il requisito di cui alla citata lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008;

a seguito dell'esigenza di adeguare il quadro normativo a livello comunitario, il Governo ha varato il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», che azzerava completamente la situazione attuale e dispone, all'articolo 15, che a partire dal 1° agosto 2013 le imprese che hanno ottenuto l'abilitazione esclusivamente sull'esperienza non potranno più installare impianti relativamente a caldaie, caminetti a stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e pompe di calore;

la *ratio* della nuova norma appare condivisibile ed è evidente l'obiettivo di garantire la massima professionalità degli operatori e aumentare il livello di sicurezza, ma rischia di penalizzare fortemente professionisti che operano nel settore da moltissimi anni, la cui esperienza è un indubbio valore e che potrebbero subire gravi conseguenze economiche nella già preoccupante situazione di crisi attuale;

la situazione è resa ancora più critica dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, il quale obbliga le imprese che installano impianti di raffrescamento e pompe di calore, ad iscriversi ad un registro *ad hoc* e ad ottenere un patentino, mentre, nei fatti, viene loro impedito, a decorrere dal 1° agosto, di installare (o anche semplicemente svolgere lavori di manutenzione) un impianto che utilizzi la tecnologia in pompa di calore;

le associazioni di categoria hanno inviato una lettera al Ministero dello sviluppo economico per evidenziare come l'attuale formulazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 appaia iniqua, errata e fonte di ingenti danni oltre che di disparità di trattamento per la categoria degli installatori –:

quali iniziative intenda adottare il Governo per salvaguardare l'esperienza, la professionalità e la competenza degli operatori del settore, individuando le opportune soluzioni di transizione al quadro normativo comunitario, posto che una sua eventuale inerzia potrebbe determinare conseguenze pesantissime in un settore economico molto importante, rischiando di bloccare migliaia di imprese e di far perdere moltissimi posti di lavoro. (4-00216)

Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10, Camera dei Deputati,

Interrogazione a risposta scritta 4-00277

CENNI (PD), DALLAI (PD), BOBBA (PD), REALACCI (PD) e NARDELLA (PD). — **Al Ministro dello sviluppo economico.** — Per sapere – premesso che:

secondo una recente indagine oltre il 65 per cento degli italiani ritiene che la green economy rappresenti un settore strategico per superare l'attuale crisi economica ed occupazionale;

dall'ultimo rapporto «Green Italy» (a cura della Fondazione Symbola e Unioncamere) è emerso infatti che il 38,2 per cento delle assunzioni complessive programmate nel 2012 si deve alle aziende che investono in tecnologie green;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili introduce, all'articolo 15, i nuovi requisiti necessari per conseguire la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, si tratta in pratica dei soggetti abilitati a sottoscrivere la cosiddetta «dichiarazione di conformità»;

secondo le associazioni di categoria le imprese interessate dalle norme introdotte dall'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, saranno circa 70 mila;

nello specifico, secondo quanto disposto dal citato articolo 15, dal primo agosto 2013 la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili potrà essere esercitata solo col possesso di uno dei seguenti requisiti:

laurea in materia tecnica specifica;

diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda;

titolo di formazione professionale e almeno 4 anni di inserimento in azienda;

il medesimo articolo 15 dispone, inoltre, che le regioni debbano attivare un programma di formazione e una norma di «riconoscimento della formazione» per ciò che concerne il «sistema di qualificazione per gli installatori»;

tale «sistema di qualificazione per gli installatori» è già stato discusso ampiamente in sede di Conferenza Stato regioni soprattutto per arrivare a una conformità normativa condivisa capace di tutelare cittadini utenti, professionalità acquisite, concorrenza con i livelli occupazionali e la stabilità economico-produttiva delle stesse imprese;

le associazioni di categoria hanno sottolineato come tale norma non contempli alcun riconoscimento, riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, per chi abbia maturato negli anni, con il lavoro specializzato continuativo, una comprovata esperienza professionale;

Confartigianato e Cna hanno inviato nei giorni scorsi una lettera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella quale sono sottolineati gli effetti negativi del citato articolo 15 sul settore delle imprese che installano impianti da fonti rinnovabili;

in particolare, la missiva segnalava che le nuove norme impediscono agli installatori che hanno già ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 («prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato») di continuare ad esercitare la professione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili:

non si comprende la ratio di questa esclusione, che appare di dubbia legittimità, anche perché la direttiva 2009/27/CE, da cui deriva la normativa italiana, non specifica niente al riguardo;

la norma, ad avviso degli interroganti, è palesemente lesiva del principio comunitario di tutela della concorrenza ed è destinata a produrre una drastica riduzione del numero dei concorrenti nel mercato determinando il sorgere o il consolidarsi di posizioni dominanti;

la norma discriminerà l'accesso al mercato sulla base di un unico parametro (la partecipazione ai citati corsi di formazione) e non anche della competenza professionale effettivamente acquisita in seguito all'esercizio delle attività e che potrebbe essere materialmente comprovata dai certificati di regolare esecuzione e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti già correttamente installati;

da quanto esposto appare palese che l'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, produrrà dal primo agosto 2013 gravi difficoltà alle 70mila imprese del settore attualmente in attività, causando problemi alla operatività, ai fatturati ed ai livelli occupazionali delle aziende;

le nuove norme imporrebbero ad artigiani e imprese tempi e costi pesantissimi, con il rischio di contribuire, in una fase già drammatica per le imprese artigiane, alla cessazione di molte attività e alla perdita irreparabile di professionalità acquisite e di posti di lavoro;

da quanto risulta agli interroganti, inoltre, alcune regioni hanno proceduto al varo di norme interpretative molto diverse tra loro riguardo all'abilitazione di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili;

a titolo d'esempio, sembra che la regione Liguria abbia raggiunto un accordo preliminare con le associazioni di categoria, prevedendo che gli iscritti al registro delle imprese alla data del primo agosto 2013 (soggetti ai già citati requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008) e quindi già abilitati all'installazione degli impianti, non dovranno fare alcun corso di aggiornamento;

conseguentemente, i requisiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in Liguria saranno applicati solo a coloro che chiederanno l'abilitazione dal primo gennaio 2013, ma così non sarà in altre regioni –:

se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, sia consapevole delle possibili conseguenze che comporterà l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e come ritenga di intervenire per evitare conseguenze disastrose sul sistema delle imprese;

se, in particolare, ritenga utile assumere iniziative normative urgenti che rinviino l'entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al fine di elaborare, coinvolgendo le associazioni di categoria, una nuova normativa che preveda l'ampliamento dei requisiti previsti per poter ottenere la qualifica di responsabile tecnico per l'attività di installatore di impianti da fonti rinnovabili, scongiurando l'applicazione di norme a carattere retroattivo destinate a ledere il principio di libera concorrenza. (4-00277)

Lunedì 6 maggio 2013, seduta n.018, Senato della Repubblica

Interrogazione a risposta orale 3-00045

FRAVEZZI *per le autonomie* (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI - **Al Ministro dello sviluppo economico** - Premesso che:

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;

il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

tale normativa esclude senza motivazione gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

considerato che:

la norma è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;

a quanto risulta all'interrogante l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, lettera d), del predetto decreto ministeriale, viene impedito, a far data dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la normativa appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché tale esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;

considerato altresì che:

per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di un'impresa (titolare o dipendente), che installa da anni impianti del settore FER, attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire l'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi al fine di effettuare con urgenza una modifica legislativa che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'art. 15, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

se ritenga di prevedere per gli stessi, a far data dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato 4 al decreto legislativo n. 28 del 2011, punto 1, lettera f).

Mercoledì 24 aprile 2013, seduta n.015, Senato della Repubblica

Mozione 1-00026

SANGALLI (PD), FEDELI (PD), FABBRI (PD), TOMASELLI (PD), VACCARI (PD), ROSSI Gianluca (PD) , ESPOSITO Stefano (PD), CASSON (PD), PEGORER (PD), PAGLIARI (PD), LIUZZI (PDL), CERONI (PDL), PINOTTI (PD), BROGLIA (PD)- Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e sistemi geotermici), che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;

il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

tale normativa esclude senza motivazione gli installatori che hanno i requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del citato regolamento (prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

rilevato che:

la disposizione appare lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei richiamati responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;

l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento, ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e sistemi geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la normativa in oggetto appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché la menzionata esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;

rilevato inoltre che:

per effetto della normativa, ad un responsabile tecnico di una impresa (titolari o dipendenti), che installa da anni impianti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili (FER), attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire l'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni,

impegna il Governo:

1) ad effettuare tempestivamente, anche con modalità di urgenza, una modifica legislativa che consenta ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti), già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, di continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

2) a prevedere per gli stessi responsabili tecnici (titolari o dipendenti), già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento previsto ai sensi dell'allegato 4, comma 1, lettera f), al decreto legislativo n. 28 del 2011.

Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12, Camera dei Deputati

Mozione 1-00023

Carrescia (PD), Donati (PD), Fregolent (PD), Realacci (PD), Taricco (PD), Piccoli Nardelli (PD), Bobba (PD), Dallai (PD), Crimì (PD), Senaldi (PD), Valiante (PD), Mazzoli (PD)-

La Camera,
premessò che:

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 – supplemento ordinario n. 81, dal 29 marzo 2011 è in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

il decreto legislativo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e delle emissioni di CO₂ e introduce rilevanti novità per gli installatori di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

fino al 10 agosto 2013, per i soggetti che svolgono attività di installazione e manutenzione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore eccetera è necessario il possesso dei requisiti professionali così come stabiliti dal vigente articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008: (diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore o in alternativa titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

è bene ricordare che ad oggi sono in attività molti soggetti che hanno avuto d'ufficio il riconoscimento dei requisiti nell'anno 1990, anno di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, norma che per la prima volta prevedeva la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività nel settore impiantistico;

dopo il 10 agosto 2013, sono previste ulteriori prescrizioni per quanto riguarda il titolo o l'attestato di formazione professionale; in particolare, i soggetti che vorranno svolgere l'attività d'installazione e di manutenzione sugli impianti suddetti e che appunto alla data del 10 agosto 2013 non saranno in possesso di un titolo di studio (laurea tecnica, diploma o qualifica tecnica), dovranno frequentare un particolare corso di formazione professionale diversificato per ogni tipologia di impiantista; per di più, nulla è specificato nel decreto legislativo n. 28 del 2011 per quanti hanno i requisiti per aver svolto attività lavorativa come operaio specializzato alle dipendenze di un'impresa abilitata o per quanti li hanno avuti d'ufficio;

un responsabile tecnico divenuto tale in base a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e che da anni installa impianti non potrà più svolgere tali attività salvo che non frequenti, a sue spese, un corso di formazione di un elevato numero di ore da tenersi entro il 31 luglio 2013;

in sostanza la norma nulla dispone in merito ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale n. 37 del 2008 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

si viene a produrre l'effetto di un implicito impedimento a tali soggetti a continuare a svolgere la loro consueta attività perché esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

dai dati segnalati dalle Associazioni di categoria, in particolare dalla Confartigianato – CGIA e dalla CNA, due responsabili tecnici su cinque sono attualmente qualificati sulla base dell'esperienza acquisita sul campo dell'energia da fonti rinnovabili;

se non verrà modificato il citato decreto legislativo n. 28 del 2011 salvaguardando i diritti acquisiti degli installatori di impianti che non sono non laureati o diplomati ma che operano da anni sul mercato, decine di migliaia di installatori di impianti verranno a trovarsi senza lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza iniziative normative di modifica del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per consentire ai responsabili tecnici, sia titolari che dipendenti già in possesso di abilitazione ai sensi dell'articolo 4, lettera d) del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di continuare ad esercitare la loro attività anche dopo il agosto 2013;

a prevedere per i suddetti soggetti, dal 10 agosto 2013, il solo obbligo di frequentare il corso di aggiornamento obbligatorio previsto dall'allegato IV al decreto legislativo n. 28 del 2011, comma 1, lettera f).

(1-00023) «Carrescia, Donati, Fregolent, Realacci, Taricco, Piccoli Nardelli, Bobba, Dallai, Crimì, Senaldi, Valiante, Mazzoli».

Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10, Camera dei Deputati

Mozione 1-00024

Rondini (LNP), Matteo Bragantini (LNP), Grimoldi (LNP), Gianluca Pini (LNP), Molteni (LNP), Pratavera (LNP), Attaguile (LNP), Caon (LNP), Busin (LNP), Allasia (LNP), Marcolin (LNP)

La Camera,
premessi che:

il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e geotermia, che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;

il richiamato articolo 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

tale normativa esclude senza, motivazione gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008 (prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

la norma è lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni, giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la norma, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;

l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del predetto decreto ministeriale, a far data dal 1o agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 18 del 2011;

la normativa in questione appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché la menzionata esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;

per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di una impresa (titolare o dipendente), che installa da anni impianti del settore delle fonti di energia rinnovabile, attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire nell'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il paradossale ed immotivato risultato di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle performance degli ultimi anni, impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente, anche con modalità di urgenza, iniziative normative che consentano ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'articolo 4, lettera d)

del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1o agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

a prevedere per gli stessi, a far data dal 1o agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento obbligatorio a norma dell'allegato IV al decreto legislativo n. 28 del 2011, comma 1, lettera f).

(1-00024) «Rondini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Gianluca Pini, Molteni, Prativiera, Attaguile, Caon, Busin, Allasia, Marcolin».